

Tel: 0432 - 174 51 61

E-mail: [criba@criba-fvg.it](mailto:criba@criba-fvg.it)

Sito: [www.criba-fvg.it](http://www.criba-fvg.it)

via Gervasutta, 48

33100 Udine

Italia

Centro Regionale d'Informazione su  
Barriere architettoniche e Accessibilità  
del Friuli Venezia Giulia



## **AUDIZIONE INFORMALE X COMMISSIONE**

**(Attività produttive, commercio e turismo)**

### **SU PROPOSTE DI LEGGE C. 997 CARAMANNA E C. 1269 ANDREUZZA**

#### **Presentazione del CRIBA FVG**

Il Centro Regionale d'Informazione su Barriere architettoniche e Accessibilità del Friuli Venezia Giulia (CRIBA FVG) è riconosciuto, ai sensi dell'art. 5 della L.r. n. 10/2018 "*Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità*", quale centro unico di riferimento regionale per l'accessibilità. È finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e gestito dalla Consulta Regionale delle Associazioni delle Persone con Disabilità e delle loro Famiglie del Friuli Venezia Giulia ODV

Dal 2009 si occupa di offrire consulenza gratuita ad Enti/Soggetti Pubblici, a liberi professionisti e a privati cittadini sulle tematiche dell'accessibilità e dell'eliminazione delle barriere architettoniche (sia di tipo fisico che percettivo-sensoriale), con particolare riguardo agli aspetti progettuali degli ambienti e a quelli di carattere normativo-giurisprudenziale, nonché contributivo-agevolativo. Annualmente eroga oltre seicento consulenze tra le quali:

- circa il 30% sono rivolte agli Enti pubblici;
- circa il 60% sono inerenti ad aspetti progettuali e d'interpretazione normativa correlati principalmente alla L. n. 13/1989, al D.M. n. 236/89 e al D.P.R. n. 503/1989.

L'obiettivo principale del CRIBA FVG è contribuire alla promozione di una migliore qualità della vita e all'ottenimento di una maggiore accessibilità e fruibilità del territorio da parte di tutti i cittadini. Il Centro svolge anche attività volte a favorire l'accrescimento della cultura dell'accessibilità per tutte le persone, soprattutto rispetto ai soggetti fragili, anche attraverso interventi di formazione e sensibilizzazione pubblici, rivolti ai progettisti, alle scuole ed agli studenti delle Università.

Il CRIBA FVG è impegnato nell'elaborazione e gestione di numerosi progetti, tra i quali si annovera, a partire dal 2015, il progetto "*Friuli Venezia Giulia – Una Regione per tutti*", relativo al tema del turismo accessibile, sviluppato congiuntamente con PromoTurismoFVG, Ente regionale che si occupa della strategia, della gestione operativa e della promozione turistica del Friuli Venezia Giulia. All'interno del progetto, che ogni anno approfondisce una diversa tematica di reciproco interesse, sono state realizzate molteplici attività di formazione e sensibilizzazione a favore degli operatori turistici, nonché sono stati svolti numerosi rilievi dell'accessibilità delle attrazioni turistiche del territorio. Tali rilievi sono stati condotti attraverso una metodologia, condivisa e perfezionata nel

corso degli anni, improntata alla raccolta di dati oggettivi e puntuali, avvalendosi di strumentazione software sviluppata appositamente a tale scopo, che ha permesso di creare un'importante base di dati. Da giugno 2023 tali dati sono stati resi disponibili per il pubblico sul sito web <https://friuliveneziagiuliapertutti.it/it/>, la cui consultazione è libera per tutti i turisti i quali, possono in anticipo avere informazioni dettagliate rispetto all'accessibilità dei percorsi e delle strutture di loro interesse mappati.

Il CRIBA FVG collabora con varie Direzioni centrali della Regione Friuli Venezia Giulia: ha affiancato la Direzione infrastrutture e territorio nella stesura della L.r. n. 10/2018 e nell'elaborazione, nel 2020, delle *Linee guida metodologiche per la redazione dei PEBA* (Piani di eliminazione delle barriere architettoniche), in collaborazione anche con le Università degli studi di Udine e di Trieste. Varie Regioni italiane hanno espresso apprezzamento per tale documento e preso spunto per la redazione di analoghi strumenti di loro competenza. Nel 2022 il CRIBA FVG ha affiancato la Direzione salute, politiche sociali e disabilità e la Direzione attività produttive e turismo nella stesura del progetto in tema di turismo accessibile dal titolo "*A-mare il mare*", a valere sui fondi messi a disposizione delle Regioni da parte dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le considerazioni che seguono nascono quindi dall'esperienza pluriennale maturata in tema di progettazione universale e accessibilità per tutti, nonché di eliminazione delle barriere architettoniche, declinate in vari ambiti, tra i quali, non da ultimo, quello turistico, nonché da un costante confronto con la Consulta Regionale delle Associazioni delle Persone con Disabilità e delle loro Famiglie del Friuli Venezia Giulia ODV, che raccoglie al suo interno più di cento associazioni di portatori d'interesse del territorio regionale.

### **Osservazioni alle proposte di legge n. 997 Caramanna e n. 1269 Andreuzza**

In riferimento alle proposte di legge "*Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative*" (A.C. 997) e "*Disposizioni in materia di turismo accessibile e inclusivo*" (A.C. 1269), si condivide l'importanza e la necessità di legiferare in modo organico in tema di turismo accessibile e inclusivo, al fine di fornire una visione univoca e un quadro d'azione unitario a livello nazionale. Ciò affinché le forti differenze registrate nei diversi territori regionali e nei singoli contesti territoriali possano essere riviste sulla base delle specifiche competenze legislative dei soggetti coinvolti, avendo cura di garantire un livello di accessibilità capace di migliorare la percezione della qualità complessiva dell'ospitalità. È evidente che, data la rilevanza economica che il comparto turistico riveste a livello nazionale, l'accrescimento

del livello di qualità offerta a tutti i turisti, qualsiasi siano le loro esigenze, produrrà benefici a tutti, in primis agli operatori del settore.

Le due proposte di legge prendono avvio dagli stessi presupposti, costituiti prevalentemente dall'articolato della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (ratificata in Italia mediante la L. n. 18/2009), si differenziano su alcuni aspetti, ma su molti altri hanno un approccio simile. Per tale ragione si auspica che i contenuti proposti dai vari promotori possano convergere in un'unica norma condivisa.

Si ritiene importante evidenziare i seguenti aspetti derivanti dalle proposte di legge in esame, dando sin d'ora la nostra più ampia disponibilità a fornire supporto per approfondire ciascuno di essi.

#### ➤ **Aspetti terminologici e destinatari**

Entrambe le proposte di legge, all'articolo 1, richiamano la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Si ritiene che i principi riportati nella suddetta Convenzione debbano costituire la base di partenza sulla quale sviluppare l'articolato. A tal fine risulta fondamentale utilizzare all'interno del testo un lessico sempre coerente con quello contenuto all'interno della Convenzione stessa. In primis ciò è riferito alla locuzione "persona con disabilità", che deve essere l'unica utilizzata in tutti gli articoli: attualmente sono stati rilevati termini diversi sia nel titolo di una delle due proposte che nel testo di presentazione. È importante che questa sia l'espressione impiegata in tutto il testo del provvedimento essendo ormai condivisa a livello internazionale.

Ai sensi della Convenzione ONU suddetta e della Classificazione Internazionale del Funzionamento (ICF), elaborata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la disabilità è la conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra le condizioni di salute di un individuo e i fattori personali ed ambientali che rappresentano le circostanze in cui vive l'individuo.

Pertanto, alla luce dei presupposti dell'articolo 1 delle due P.d.L., non si ritiene opportuno individuare come destinatari della legge le sole persone in possesso di qualsivoglia certificazione attestante invalidità o handicap attualmente vigenti. Tale limitazione dei destinatari andrebbe ad escludere coloro che vivono, anche solo temporaneamente, condizioni specifiche, legate all'età (anziani, bambini, eccetera), a condizioni transitorie, quali lo stato di gravidanza o una temporanea difficoltà di deambulazione, a patologie, allergie, intolleranze alimentari, eccetera.

#### ➤ **Campo di applicazione**

Nella stesura di una proposta di legge di tale tenore, è fondamentale considerare il fatto che garantire un'offerta turistica maggiormente accessibile e di qualità implica una riflessione su tutti gli elementi della catena dei servizi offerti, intervenendo su ciascuno di essi affinché il legame fra i vari anelli garantisca al turista una risposta adeguata alle proprie esigenze. Non è infatti sufficiente eliminare

le barriere architettoniche nelle singole strutture, ma si deve progettare un sistema ospitale che permetta di vivere un'esperienza completa di vacanza. Si rileva come il campo di applicazione della norma non possa essere limitato alle imprese turistiche ed agli operatori che esercitano le professioni turistiche (come richiamato nell'articolo 3 della P.d.L. n. 997 e nell'articolo 4 della P.d.L. n. 1269), bensì debba ricomprendere anche obblighi a carico degli Enti Pubblici che ricoprono un ruolo fondamentale nella catena di accessibilità gestendo ad esempio il tema dei trasporti, dei percorsi, delle principali strutture museali e dei luoghi di cultura e sport.

I titoli delle due P.d.L. si diversificano come segue: mentre la P.d.L. n. 997 ha per oggetto le disposizioni in materia *“di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative”*, la n. 1269 richiama solo il *“turismo accessibile e inclusivo”*. La prima delle due definisce il turismo accessibile all'articolo 2, mentre affronta il tema della partecipazione alla vita culturale e alle attività ricreative e ludiche all'articolo 5; la seconda definisce il turismo accessibile all'articolo 2, mentre all'articolo 8 riprende il tema della partecipazione alle attività culturali, sportive e ricreative. L'auspicata norma unica dovrà chiarire esaustivamente gli ambiti ricompresi nel campo di applicazione, cercando di farlo nel modo più ampio possibile in considerazione delle variegate preferenze, interessi ed esigenze che ogni turista può manifestare.

➤ **Rapporto e coordinamento con altre norme vigenti in materia di accessibilità, di superamento delle barriere architettoniche, di diritti delle persone con disabilità e di tutela antidiscriminatoria**

Considerato il fatto che la portata di una proposta di legge inerente al turismo accessibile e inclusivo comprende molteplici punti di contatto con aspetti già normati, si ritiene indispensabile verificare puntualmente il coordinamento tra le varie fonti normative, citando i riferimenti normativi ritenuti già validi e modificando quanto non allineato, partendo dal D. lgs. n. 79/2011.

Si rammenta come, rispetto al tema dell'accessibilità, gli interventi edilizi da realizzare da parte di soggetti pubblici siano già disciplinati dal D.P.R. n. 503/1996, mentre gli interventi edilizi di competenza di soggetti privati aperti al pubblico (come la gran parte di quelli relativi agli immobili con destinazioni d'uso funzionali al turista) siano normati dalla L. n. 13/1989, dal correlato D.M. n. 236/1989 e dalla L. n. 104/1992. Il rispetto dei requisiti di accessibilità o visitabilità, come definiti dalle norme suddette, sono pertanto stati già introdotti da decenni. L'articolo 6 della P.d.L. n. 997 riprende alcuni stralci del D.M. n. 236/89, mentre l'articolo 5 della P.d.L. 1269 propone una norma di aggiornamento e di abrogazione delle norme suddette.

In considerazione del fatto che dall'entrata in vigore del D.M. n. 236/89, affrontando il solo tema delle strutture ricettive, vi è stata una crescente differenziazione delle tipologie di offerta allora non previste (bed and breakfast, anche a conduzione familiare, country house, affittacamere, agriturismi, eccetera), risulta da anni complesso interpretare la norma definendone l'applicabilità a queste nuove

strutture con certezza. Ciò anche alla luce del fatto che le norme suddette sono applicabili in caso di nuova costruzione o integrale ristrutturazione, fattispecie che ricorrono raramente, mentre risultano più frequenti casistiche di interventi esonerati dalla presentazione di pratiche edilizie, in virtù di un approccio diretto verso la semplificazione in materia edilizia (vedi quanto disposto dal D.P.R. n. 380/2001). A ciò si aggiunga che la competenza regionale in materia di edilizia di alcune Regioni, come ad esempio il Friuli Venezia Giulia, sempre nell'ottica della semplificazione, ha portato a rendere non necessario il cambio di destinazione d'uso in attività ricettive per varie tipologie di offerta di pernottamento.

Alla luce del quadro solo brevemente delineato, la previsione dell'articolo 5 della P.d.L. 1269 appare più coerente con la necessità di aggiornare e armonizzare le norme tecniche relative all'accessibilità con i principi della Convenzione ONU e della progettazione universale.

Ciò vale anche riguardo ad altri aspetti, quali ad esempio:

- il tema dell'accessibilità informatica (normata inizialmente dalla L. n. 4/2004 e più recentemente dalla direttiva europea n. 2019/882 "European Accessibility Act"), requisito fondamentale per rendere totalmente fruibili (e facilmente comprensibili anche ad utenti non esperti) i dati che, secondo l'articolo 4 di entrambe le P.d.L., devono essere messi a disposizione dei turisti;
- il tema della discriminazione a carico delle persone con disabilità, richiamato come oggetto di sanzione dall'articolo 8 della P.d.L. n. 997, che necessita di un coordinamento con quanto disposto anche dalla L. n. 67/2006 "*Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni*".

L'auspicata revisione delle norme tecniche in tema di accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche dovrà individuare in maniera oggettiva ed inequivocabile i requisiti degli elementi del progetto utili a definire la struttura o il servizio come pienamente accessibile. I medesimi requisiti potranno essere utilizzati dalle strutture/servizi per fornire informazioni ai turisti in merito al livello di accessibilità garantito.

#### ➤ **Agevolazioni per l'acquisto di servizi turistici**

In entrambe le P.d.L. si propone un articolo che riconosce un credito di imposta a favore delle persone con disabilità che acquistano servizi o pacchetti turistici, nella misura del 30% della spesa complessivamente sostenuta.

Si evidenzia la complessità della procedura proposta per usufruire di tale agevolazione, suggerendo pertanto una semplificazione.

Inoltre si ritiene indispensabile che venga chiarita quale sia la platea dei potenziali destinatari di questa specifica misura, alla luce di quanto riportato nel precedente paragrafo "*Aspetti terminologici e destinatari*" ed eventualmente considerando come criterio di accesso al beneficio il possesso della Disability card recentemente introdotta a livello nazionale (dal sito dell'INPS: "*La Carta europea della*

*disabilità, denominata Disability Card, è una tessera che permette l'identificazione dei soggetti con disabilità e l'accesso a servizi e benefici, in un contesto di reciprocità con gli altri Paesi dell'Unione europea. Lo scopo è quello di contribuire alla piena inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale delle comunità").*

➤ **Contributi e fondi per la riqualificazione delle strutture turistiche**

L'articolo 5 della P.d.L. n. 997 e l'articolo 6 della P.d.L. n. 1269 introducono un fondo per incrementare il livello di accessibilità dell'offerta turistica. Si condivide tale previsione in considerazione anche del fatto che il patrimonio edilizio esistente risulta prevalentemente datato e presenta barriere di diverso tipo.

Per facilitare l'accesso a tali finanziamenti e la gestione degli stessi si suggerisce di suddividere in due articoli (o due commi) differenti i fondi destinati alla riqualificazione delle strutture da quelli previsti per la fornitura di servizi e acquisto di ausili. Rispetto ai fondi destinati agli interventi sul patrimonio edilizio, andrà posta attenzione ad evitare che i finanziamenti siano richiesti per opere già obbligatorie ai sensi delle norme vigenti, premiando piuttosto chi non rientrava nel campo di applicazione delle norme tecniche al momento della costruzione o chi voglia raggiungere un livello di accessibilità superiore rispetto al minimo richiesto. Attualmente la previsione di entrambe le P.d.L. sembra essere limitata alle strutture ricettive, ancorché a conduzione familiare: un ampliamento della platea dei beneficiari avrebbe ricadute positive sull'intera filiera turistica, pur nella consapevolezza che ciò richiederebbe risorse più importanti.

➤ **Obblighi di informazione sul livello di accessibilità ed esperienza del Friuli Venezia Giulia**

Il Ministero del Turismo, attraverso il "Comitato per la promozione e lo sviluppo del turismo accessibile", nel 2009 ha prodotto, in attuazione dell'art. 30 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ratificata con L. n. 18/2009, il "Manifesto per la promozione del turismo accessibile", i cui contenuti risultano tuttora attuali per molti aspetti. L'articolo 5 del suddetto Manifesto recita che "L'informazione sull'accessibilità non può ridursi a un simbolo, ma deve essere oggettiva, dettagliata e garantita, onde permettere a ogni persona di valutare in modo autonomo e certo quali strutture e servizi turistici sono in grado di soddisfare le sue specifiche esigenze".

Quanto sopra enunciato è stato il presupposto di partenza per tutte le azioni promosse in questi anni all'interno della Regione Friuli Venezia Giulia in tema di turismo accessibile e, come riportato nella premessa del presente documento, ha permesso la raccolta di numerosi dati oggettivi e puntuali relativi a strutture e percorsi turistici, attraverso una strumentazione software sviluppata appositamente a tale scopo. Tutti i dati raccolti possono essere liberamente consultati dai turisti sul sito web <https://friuliveneziagiuliapertutti.it/it/>, permettendo ad ognuno di valutare l'informazione sulla base delle proprie esigenze e condizioni di salute. Per semplificare la consultazione, è stata anche

elaborata una modalità di restituzione semplificata, sempre affiancata dalla possibilità di verificare i singoli dati.

Alla luce di quanto riportato si ritiene essenziale che, come già previsto dalle P.d.L., venga asserito un obbligo in capo agli operatori turistici rispetto alla messa a disposizione dei dati di accessibilità delle strutture. Sulla base dell'esperienza maturata, le modalità di raccolta di tali dati attraverso un'autovalutazione dei proprietari delle strutture potrebbe pregiudicare l'affidabilità del dato stesso. Allo stesso tempo, il rilievo dei dati attraverso checklist basate su risposta alternativa "Sì/No" può non essere sufficiente a rappresentare spazi ed ambienti complessi in cui alcuni elementi sono presenti/assenti solo in determinate porzioni oppure dove la formulazione del quesito non è completamente oggettiva e si rimette ad una valutazione discrezionale da parte del compilatore (quesiti che riportano locuzioni come "è agevole", "è sufficientemente ampio", "è adeguato", eccetera).

#### ➤ **Formazione**

L'articolo 9 di entrambe le P.d.L. tratta il tema della "*formazione scolastica*"; la P.d.L. n. 1269, all'articolo 10, amplia tale tema anche a campagne informative ed eventi formativi concernenti il turismo accessibile, rivolti ad una pluralità di soggetti.

Attività di ricerca e progetti realizzati sia a livello nazionale che internazionale, e, per quanto riguarda la nostra esperienza, più volte già attuati anche in regione Friuli Venezia Giulia, evidenziano l'importanza di un'adeguata formazione degli operatori turistici per elevare la qualità del servizio offerto e renderlo maggiormente rispondente alle necessità e ai desideri dei clienti con esigenze specifiche.

Alla luce di quanto precedentemente descritto rispetto all'importanza che ogni anello della catena dei servizi riveste per garantire un'offerta turistica inclusiva, si ritiene che il tema della formazione debba essere necessariamente ampliato rispetto a quanto ora proposto. Oltre agli istituti di istruzione professionale con indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera richiamati dalla norma, è fondamentale rivolgere tale formazione anche ai futuri progettisti che frequentano gli istituti tecnici e i corsi di laurea universitari in Architettura e Ingegneria (ai quali andrà sottolineata l'importanza, anche economica, a lungo andare dell'adesione ai principi progettuali dello Universal Design), nonché al personale della filiera turistica già operativo o a coloro che ricopriranno un ruolo in tale filiera e che sono impegnati in studi universitari (discipline turistiche, culturali, sportive, eccetera).

#### ➤ **Coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore**

In entrambe le P.d.L. si fa riferimento ad un coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore e delle Associazioni per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. Si condivide la previsione di tale collaborazione in quanto capace di incidere positivamente nell'accrescimento della qualità



dell'offerta turistica. Per conferire maggiore concretezza alla previsione di coinvolgimento, andrebbero chiarite in maniera più precisa le modalità e i margini di confronto/partnership.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il responsabile culturale

arch. Paola Pascoli



Il responsabile organizzativo

dott. Michele Franz

